



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 384 del 5/12/2012

Oggetto: COSMO AMBIENTE S.R.L. – Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in via Mestrina a Noale – Aggiornamento tecnologico – Comune di localizzazione: Noale (VE) – Comune interessato: Salzano (VE) - Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 1539/2011) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

La Commissione Regionale V.I.A. nel corso della seduta del 20/11/2012 ha espresso, in merito al progetto in oggetto, giudizio favorevole di compatibilità ambientale e, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, parere favorevole all'approvazione del medesimo progetto, con parere n. 379 del 20/11/2012 che costituisce premessa e parte integrante del presente parere.

Nella seduta del 5/12/2012, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti ad eccezione del Vice-Presidente Dott. Alessandro Benassi, dell'Arch. Mirko Campagnolo, componente esperto della Commissione, e del Dirigente della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia, viene integrata dall'Autorità Ambientale per l'AIA nella persona del delegato dal Segretario Regionale all'Ambiente, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La medesima Commissione Regionale V.I.A. integrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 dal delegato dal Sindaco del Comune di Noale, dal delegato dal Sindaco del Comune di Salzano, dal delegato dal Presidente della Provincia di Venezia, dal Dirigente del Servizio Rifiuti della Direzione Regionale Tutela Ambiente, (assenti il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera ed il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Genio Civile di Venezia) ed integrata, ai sensi della Circolare del 31 ottobre 2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28 novembre 2008, dal delegato dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, essendo l'impianto in questione soggetto ad A.I.A. e tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e all'approvazione del progetto precedentemente reso, con le prescrizioni e raccomandazioni che si richiamano in toto, esprime altresì a maggioranza dei presenti, con l'astensione del delegato del Presidente della Provincia di Venezia e il voto contrario del Comune di Salzano, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

PRESCRIZIONI A.I.A

Impianto di progetto.

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata alla Ditta Cosmo Ambiente S.r.l con Sede Legale in Via Feltrin, 125 ed ubicazione dell'impianto in Via Mestrina, 46X, in Comune di Noale (VE), cod. fisc. e P. IVA 02606340277, per le attività soggette al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. individuate ai punti 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII Parte II della medesima disposizione di legge, per la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e catastalmente censito ai mappali n. 493, 533 e 764 del foglio 17 nonché 217p, 436p e 238 del foglio 12 del censuario di Noale (VE).
2. In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare a firma dei Segretari regionali all'Ambiente e Territorio ed alle Infrastrutture e Mobilità, l'AIA di cui al presente provvedimento legittima i lavori per l'aggiornamento tecnologico dell'impianto in parola ed il suo esercizio provvisorio.



3. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della L.R. n. 3/2000, i lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto, devono iniziare entro mesi 12 dalla data del provvedimento di approvazione (DGRV), e la messa in esercizio provvisorio dell'impianto deve avvenire entro i successivi mesi 36 dalla data di inizio lavori.
4. Per quanto riguarda le modalità realizzative e di gestione provvisoria dell'impianto, la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto valutato positivamente dalla Commissione regionale VIA nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere.
5. Per la messa in esercizio provvisorio del nuovo impianto, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 3, della L.R. n. 3/2000 e della DGRV n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - b. Certificato di collaudo funzionale delle aree di stoccaggio;
 - c. Documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del PMC di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e ritenuta significativa per la fase della realizzazione dell'impianto;
 - d. Documentazione attestante l'adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - e. Il nominativo del Tecnico Responsabile dell'impianto.
6. Prima dell'inizio dei lavori di aggiornamento tecnologico, di cui al progetto approvato, la Ditta dovrà presentare uno specifico PMC per le attività ritenute significative durante la fase di aggiornamento tecnologico dell'impianto (come ad esempio formazione di polveri, rumori ecc).
7. Prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio, a seguito della dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, la Ditta dovrà presentare un aggiornamento del PMC, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
8. Le attività di gestione rifiuti che la Ditta, in fase di esercizio provvisorio, è autorizzata ad effettuare sono quelle di seguito elencate:
 - 8.1 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ed eventuale accorpamento (D14, R12) di carichi con il medesimo codice CER, e medesima caratteristica di pericolo, qualora il rifiuto sia pericoloso, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti sui quali si effettua il mero stoccaggio ovvero si effettua l'accorpamento di rifiuti con il medesimo codice CER, mantengono il codice CER di origine.
 - 8.2 Operazioni di Raggruppamento/Ricondizionamento e scambio di rifiuti (D13-R12), in particolare:
 - 8.2.1 Sconfezionamento e riconfezionamento con contestuale selezione e cernita di materiali eventualmente recuperabili (es. bancali, materiali plastici non contaminati, cartoni, ecc.) finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee.
 - a) Il rifiuto sconfezionato mantiene lo stesso codice CER e la stessa filiera prevista all'atto del carico (smaltimento o recupero); le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta, e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a smaltimento o recupero.
 - b) Ove nel corso delle operazioni di sconfezionamento derivino imballaggi costituiti da: bancali, fusti e cisternette, è possibile che tali oggetti siano ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali. Di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni utilizzato dalla Ditta e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli oggetti in questione.



- c) Le operazioni di eliminazione delle frazioni estranee, eseguite sui rifiuti per partite omogenee di codici CER, non rientrano tra quelle di selezione e cernita, e pertanto i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine; conseguentemente i rifiuti manterranno anche la stessa filiera (smaltimento o recupero) per la quale sono stati presi in carico.
- d) Le operazioni di eliminazione delle frazioni estranee devono essere annotate sul registro di carico e scarico con causale R12 o D13.
- 8.3 Trattamento chimico-fisico di rifiuti tramite desorbimento termico, stabilizzazione-solidificazione (D9).
- 8.4 Miscelazione di rifiuti, anche derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto 8.2, non in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., da effettuarsi secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 30 e da destinare a successivi impianti di trattamento.
- 8.5 Recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (tramite: triturazione, selezione, cernita, vagliatura e deferrizzazione), finalizzato alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (R3).
- 8.6 Recupero dei metalli e dei composti metallici (tramite: selezione, cernita per adeguamento volumetrico, raffinazione dei metalli non ferrosi, cesoia tura e deferrizzazione), finalizzato alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (R4).
- 8.7 Recupero di altre sostanze inorganiche (tramite: frantumazione, selezione, cernita, vagliatura, deferrizzazione, lavaggio, filtrazione e desorbimento), finalizzato alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (R5).
9. Fino alla comunicazione di entrata in esercizio provvisorio, la Ditta è tenuta a rispettare quanto stabilito nell'autorizzazione provinciale n. 23197 del 2 aprile 2009. A seguito della comunicazione di entrata in esercizio provvisorio, la Ditta è tenuta a rispettare, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente provvedimento, quanto stabilito nell'autorizzazione provinciale n. 23197 del 2 aprile 2009.
10. Dovranno essere mantenute distinte le filiere (trattamento e quant'altro) di recupero da quelle di smaltimento, con particolare riferimento all'operazione di trattamento D9.
11. Dovranno essere mantenute separate le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti da quelle destinate allo stoccaggio delle sostanze e/o prodotti ottenuti a seguito delle operazioni di recupero (ex. MPS).
12. La Ditta, in fase di esercizio provvisorio, è autorizzata a gestire i seguenti quantitativi di rifiuti:
- 12.1 Quantitativo massimo istantaneo stoccabile di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (D15-R13): 21.500 tonnellate, di cui massimo 9.000 tonnellate per i rifiuti speciali pericolosi.
- 12.2 Quantitativo massimo gestibile in impianto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (D13-D14-D9-R3-R4-R5-R12): 4.040 tonnellate/giorno per un massimo di 1.252.400 tonnellate/anno.
13. Qualora i volumi di stoccaggio destinati ai rifiuti pericolosi, risultino disponibili, potranno essere utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi fino al raggiungimento della capacità autorizzata.
14. Qualora la Ditta intenda recuperare un rifiuto pericoloso, dovrà preventivamente sottoporre, singolarmente, tale partita di rifiuto pericoloso a trattamento, al fine di rendere tale rifiuto non pericoloso.
15. Le terre destinate alla produzione di terreno vegetale o recupero ambientale, dovranno essere caratterizzate come previsto dall'Allegato V, Parte IV, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nella tabella 1 e classificate come previsto dalla decisione CE del 3 maggio 2000, n. 532 (rifiuti pericolosi o non pericolosi) in ingresso all'impianto.
16. Le terre che non verranno destinate alla produzione di terreno vegetale o recupero ambientale, dovranno essere classificate come previsto dalla decisione CE del 3 maggio 2000, n. 532 (rifiuti pericolosi o non pericolosi) in ingresso all'impianto.



17. È consentito, per partite di rifiuti costituiti da terreni provenienti da un singolo sito di un singolo produttore e fino ad un quantitativo massimo di 200 tonnellate, il conferimento senza caratterizzazione analitica purché sussistano le seguenti condizioni:
 - a) Il sito di provenienza non deve essere assoggettato alla procedura di cui al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - b) Il sito di provenienza non deve essere soggetto, né essere stato soggetto a fonti di pressioni (ad es. insediamenti industriali) tali da determinarne la possibilità di contaminazione;
 - c) Gli eventuali edifici e/o manufatti insistenti sul sito di provenienza devono essere privi di materiali da costruzione contenenti amianto, per quanto riscontrabile su base visiva ed analisi storica;
 - d) Il conferimento sia accompagnato da opportuna dichiarazione del produttore che attesti (eventualmente avvalendosi di una figura professionale qualificata) la sussistenza delle sopra citate condizioni.
18. I terreni di cui al punto precedente potranno essere stoccati in cumuli di massimo 3000 m³. Prima del loro avvio a lavorazione dovranno essere sottoposti all'analisi di classificazione e/o caratterizzazione in funzione della linea di lavorazione a cui verranno assoggettati.
19. È fatto divieto di trattare rifiuti al fine di produrre terreni ad utilizzo agricolo.
20. Per il rifiuto avente codice CER 020401 – *Terriccio residuo della pulizia e lavaggio delle barbabietole*, dovrà essere garantito il rispetto della normativa sui rifiuti fitosanitari.
21. Qualora i rifiuti provengano da siti contaminati assoggettati alle procedure di cui al Titolo V della Parte IV, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., se destinati alla filiera di recupero, i contaminanti dovranno essere ricondotti entro le C.S.C. (colonna A o colonna B, tabella 1, Allegato V). Nell'eluato dovranno essere ricercati anche i contaminanti tipizzanti (sulla base dei dati di caratterizzazione analitica) assumendo nell'eluato i limiti previsti dalla tabella 2 dell'Allegato V, Parte IV, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. relativa alle acque sotterranee.
22. Le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o materiali e/o prodotti non devono essere perseguite mediante pratiche fondate sulla mera diluizione anche incrociata.
23. Rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 e s.m.i. (inquinanti organici persistenti), in particolare quanto stabilito dall'art. 7.
24. Sul prodotto destinato ai cementifici, dovrà essere effettuata l'analisi per verificare il rispetto della classificazione di sostanza/prodotto non pericoloso, così come stabilita dal Regolamento europeo (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008; il rifiuto in ingresso dovrà essere caratterizzato in modo qualitativo, così come dichiarato dalla Ditta.
25. Il recupero di rifiuti finalizzato alla produzione di conglomerati cementizi e/o bituminosi (in forma monolitica) non rientranti nei casi specificati nell'Allegato 1, Suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998 (con particolare riferimento a tipologia, provenienza e codifica CER del rifiuto), deve avvenire previa dimostrazione che l'utilizzo degli stessi non porterà a impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
26. La linea di lavorazione dei rifiuti destinati alla produzione di aggregati non legati deve portare all'ottenimento di materiali ambientalmente sicuri ed il cui eluato rispetti i limiti previsti dall'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998. Gli aggregati non legati che siano addizionati con leganti idraulici, ai fini di eventuale stabilizzazione geotecnica, dovranno parimenti possedere le medesime caratteristiche.
27. Dovranno essere adottate opportune forme di controllo al fine di verificare le condizioni di cui ai precedenti punti 25 e 26. Tali forme di controllo dovranno essere inserite all'interno del PMC.
28. È ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012.



29. I rifiuti che sin dall'origine non presentano le caratteristiche di cui al precedente punto n. 28, dovranno essere avviati ad opportuno trattamento, tra quelli autorizzati presso lo stabilimento di cui trattasi.
30. Con la finalità di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento, presso l'impianto sono ammesse procedure di gestione di miscelazione non in deroga di rifiuti.
- 30.1 Le operazioni di miscelazione non "in deroga" a quanto stabilito dall'art. 187, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono avvenire con le seguenti modalità:
- a. La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
 - b. Il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - i. Idoneo titolo di studio.
 - ii. Esperienza maturata nel settore della gestione dei rifiuti.
 - c. Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
 - d. Dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
 - e. Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.
 - f. Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.
 - g. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.
 - h. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
31. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e che può essere costituita anche da certificazione analitica. Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario.
- L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di



conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

32. La Ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera, per i camini denominati dal n.1 al n. 18, con le seguenti modalità:

- a) emissioni non soggette a limiti: n. 1÷13; le emissioni dei camini n. 1÷13 si considerano autorizzate a condizione che i silos siano presidiati da sistemi di filtrazione a secco delle polveri, del tipo previsto dal costruttore, mantenuti in condizioni di efficienza secondo quanto indicato dallo stesso, e sottoposti ad operazioni di manutenzione e controllo delle emissioni di polveri con frequenza almeno semestrale, annotate in apposito registro;
- b) emissioni soggette a limiti: n. 14 e 16÷18. Dovranno essere rispettati i limiti di emissione della Tab. 1 (rif. orario, umidità e % O₂ tal quale, salvo diversa specificazione):

Tabella 1. Limiti di emissione camini n. 14 e 16÷18.

Nuova sigla camino	Sigla camino attuale	Inquinante	Limiti D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e (range AIA) (mg/Nm ³)	Limiti VIA (mg/Nm ³)
14	EM-A14 aeriformi captati presso la vagliatura primaria, (riduzione volumetrica e la vagliatura di materiali in cartongesso o simili) <i>(IN PROGETTO)</i> 18.000 m ³ /h, cont., t. amb.	Polveri		20
16 (*)	EM-C1 <i>(ex-E1)</i> bruciatore 1° diretto + comb. rigen. <i>(Aut. decreto 48617/10 del 9 agosto 2010)</i> 22.000 m ³ /h, cont., 180 -230 °C (fumi)	Polveri	<i>I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.</i>	20
		SO ₂		200
		NO _x		350
		COT		20
		HCl		50
		HF		2
		PCDD/PCDF	0,01 <i>(Soglia di rilevanza 0,02 g/h)</i>	0,01 (campionamento 8 h)
		PCB	0,5 <i>(Soglia di rilevanza 0,5 g/h)</i>	0,5
		IPA	0,01 per gli impianti incenerimento (rif. 11% O ₂)	0,1
		Hg	0,05 imp. incenerimento	0,1
17 (**)	EM-C2 <i>(ex-E4)</i> bruciatore 2° indiretto <i>(Aut. decreto 48617/10 del 9 agosto 2010)</i> Comb.fossile BTZ (futuro gasolio o gas naturale) Pot. termica 3,05 MW	Polveri	150	100
		SO ₂	1700 <i>Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%</i>	Obbligo gasolio o gas naturale
		NO _x	500	350



18	EM-C3 (ex-E2) aeriformi captati presso il box di scarico dei materiali scaricati dal trattamento di desorbimento termico presso la zona C-ES e degli aeriformi captati presso i locali di lavorazione della zona C-1 (Aut. decreto 48617/10 del 9 agosto 2010) 60.000 m ³ /h, cont., t. amb.	Polveri	10
----	--	---------	----

(*) Camino n. 16. Riferimento gas secco e 17% O₂. Come da normativa

(**) Camino n. 17. Riferimento gas secco e 3% O₂. Come da normativa

- c) La linea fumi del combustore rigenerativo (camino n. 16) sia predisposta per l'iniezione in linea di PAC (carbone attivo in polvere), nel tratto compreso fra lo scambiatore termico e il filtro a maniche.
 - d) I filtri a maniche dei camini n. 14, 16 e 18 devono essere dotati di rilevatori in continuo dei parametri di controllo: pressione differenziale, temperatura, contenuto di polveri (es. sistemi triboelettrici) e di dispositivi di segnalazione di malfunzionamento.
 - e) Il controllo delle emissioni dei camini di cui alla Tab. 1 avverrà con frequenza semestrale; nel 1° anno di esercizio, i controlli sul camino n. 16 saranno effettuati con frequenza trimestrale. I risultati delle analisi dei controlli devono essere registrati e conservati per almeno tre anni.
 - f) L'eventuale dosaggio di PAC (carbone attivo in polvere) per la depurazione fumi al camino n. 16 non potrà essere inferiore al valore verificato durante il collaudo funzionale. Il PAC impiegato dovrà essere lo stesso tipo verificato in caso di collaudo.
 - g) Per consentire la termodistruzione delle SOV presenti, la temperatura in camera di combustione del combustore rigenerativo deve essere mantenuta ad una temperatura uguale o superiore ai 700 °C.
 - h) Nel bruciatore primario è consentito l'utilizzo di olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) o altro con minore contenuto di zolfo. Nei bruciatori secondario della linea di desorbimento e ausiliario del combustore rigenerativo è consentito l'utilizzo di gasolio o gas naturale.
33. I camini n. 1÷13 devono essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); questi dovranno essere inoltre dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i., come previsto dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V).
34. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto le tipologie di rifiuti come riportati nel progetto.
35. Dovranno essere mantenuti presso l'impianto i documenti che attestino, tra l'altro, gli elementi utili alla definizione delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in ingresso anche con riferimento al ciclo produttivo di provenienza.
36. In fase di realizzazione delle opere previste dal progetto, eventuali istanze di integrazione o di modifica, che non siano riferite ad ampliamenti di potenzialità di trattamento o di stoccaggio o di codici CER incompatibili con quelli già oggetto dell'autorizzazione, potranno essere valutate dalla Direzione Tutela Ambiente.
 Ogni altra modifica del progetto approvato, dovrà essere sottoposta alle procedure stabilite dalla Parte II, art. 20, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Verifica di assoggettabilità).
37. L'AIA definitiva, relativa al progetto di aggiornamento tecnologico, è demandata ad un successivo provvedimento del Segretario Regionale per l'Ambiente subordinatamente alla presentazione del certificato di collaudo funzionale – entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto – ai



sensi di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 3/2000, nonché al parere di competenza di ARPAV e Provincia relativo alla versione aggiornata del PMC finalizzata all'entrata in esercizio definitivo dell'impianto.

38. In sede di rilascio dell'AIA definitiva potranno essere valutate ulteriori ed eventuali prescrizioni in funzione di quanto emerso dall'esercizio provvisorio.
39. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del Titolo III-*bis* della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto.
40. Ai sensi dell'art. 29-*nonies* del Titolo III-*bis* della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e all'ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettuali dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo.
41. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3, punto c), del Titolo III-*bis* della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
42. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. in materia di prevenzione incendi e dell'U.L.S.S. in materia di ambienti di lavoro e di agibilità dell'opera.
43. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dovrà attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000.
44. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno vistati n. 102 elaborati, di cui al seguente elenco:

LETTERA DI PRESENTAZIONE

TAV. B01: STATO ATTUALE- Planimetria di insieme del primo e secondo stralcio Scala 1:1.000

TAV. B02 Bis: STATO DI PROGETTO - Planimetria di insieme del primo e secondo stralcio Scala 1:1.000



PROGETTO DEFINITIVO: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PRIMO STRALCIO

- ALL. A1 Bis: RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
- ALL. A2 Bis: RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA
- ALL. A3: RELAZIONE GEOLOGICA
- ALL. A4 Bis: PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
- ALL. A5: PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
- ALL. A6: PIANO FINANZIARIO
- ALL. A7 Bis: PIANO DI SICUREZZA
- ALL. A8 Bis: PIANO DI RIPRISTINO
- ALL. A9: SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI
- ALL. A10: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - esterno
- ALL. A11: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - interno
- TAV. B01: ESTRATTI CARTOGRAFICI - Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) – Piano Regolatore Generale (P.R.G.) – Catastale Scala 1:5.000 – fuori scala
- TAV. B02: STATO ATTUALE - Planimetria dell'impianto Scala 1:500 -
- TAV. B03 Bis: Lay out dell'impianto con indicazione delle zone Scala 1:500
- TAV. B04 Bis: STATO DI PROGETTO - Planimetria dell'impianto Scala 1:500
- TAV. B05 Bis: STATO COMPARATIVO - Planimetria dell'impianto Scala 1:500
- TAV. B06 Bis: PARTE A-STATO DI PROGETTO Planimetria sottoservizi Scala 1:500
- TAV. B06 Bis: PARTE B-STATO DI PROGETTO Planimetria sottoservizi Scala 1:500
- TAV. B07 Bis: STATO DI PROGETTO - Planimetria viabilità interna Scala 1:500
- TAV. B08 Bis: STATO DI PROGETTO – Planimetria presidi antincendio Scala 1:500
- TAV. B09 Bis: STATO DI PROGETTO - Planimetria punti di emissione in atmosfera Scala 1:500
- TAV. B10 Bis: STATO ATTUALE, DI PROGETTO E COMPARATIVO - Prospetti Scala 1:200
- TAV. B11 Bis: STATO ATTUALE, DI PROGETTO E COMPARATIVO - Prospetti Scala 1:200
- TAV. B12 Bis: STATO DI PROGETTO – Locale per la selezione, cernita e vagliatura: particolari Scala 1:50-100
- TAV. B13: STATO ATTUALE - Diagrammi di flusso
- TAV. B14 Bis: STATO DI PROGETTO - Diagrammi di flusso
- TAV. B15 Bis: STATO COMPARATIVO - Diagrammi di flusso

PROGETTO DEFINITIVO: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SECONDO STRALCIO

- ALL. A1 Bis: RELAZIONE TECNICO DI PROGETTO
- ALL. A2 Bis: RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA
- ALL. A3: RELAZIONE GEOLOGICA
- ALL. A4: PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
- ALL. A5: PROGRAMMA DI CONTROLLO
- ALL. A6: PIANO FINANZIARIO
- ALL. A7: PIANO DI SICUREZZA
- ALL. A8 Bis: PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
- ALL. A9: SPECIFICHE TECNICHE SUI MATERIALI
- ALL. A10: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- TAV. B01: ESTRATTI CARTOGRAFICI - Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) – Piano Regolatore Generale (P.R.G.) – Carta stradale – Catastale Scala 1:5.000 – fuori scala
- TAV. B02: STATO ATTUALE - Planimetria con sistema di gestione delle acque meteoriche e reflue Scala 1:200
- TAV. B03 Bis: STATO DI PROGETTO - Planimetria lay out e viabilità Scala 1:200
- TAV. B04 Bis: STATO DI PROGETTO - Planimetria sottoservizi Scala 1:200
- TAV. B05 Bis: STATO COMPARATIVO - Planimetria dell'area con interventi in progetto Scala 1:200
- TAV. B06 Bis: STATO DI PROGETTO - Planimetria con dispositivi antincendio Scala 1:200
- TAV. B07: STATO ATTUALE - Pianta fabbricato ex macello, impianto di depurazione e box prefabbricato uso uffici Scala 1:100-50
- TAV. B08: STATO PROGETTO - Pianta fabbricato ex macello Scala 1:100
- TAV. B09: STATO COMPARATIVO - Pianta fabbricato ex macello Scala 1:100
- TAV. B10: STATO ATTUALE - Prospetti e sezioni ex macello, impianto di depurazione e box prefabbricato uso uffici
- TAV. B11: STATO DI PROGETTO - Prospetti e sezioni ex macello, impianto di depurazione e box prefabbricato uso uffici Scala 1:100
- TAV. B12: STATO COMPARATIVO - Prospetti e sezioni ex macello, impianto di depurazione e box prefabbricato uso uffici Scala 1:100
- TAV. B13: STATO ATTUALE E DI PROGETTO - Particolari strutture: Vasca stoccaggio fanghi e box di stoccaggio
- TAV. B14 Bis: PARTE A-STATO DI PROGETTO Particolare impianto di rilancio, sezioni tipo vasche di accumulo delle acque meteoriche e impianto prima pioggia Scala 1:50-200



TAV. B14 Bis: PARTE B-STATO DI PROGETTO Sistema di gestione delle acque meteoriche della zona L;
particolare scarico nel fiume Draganziolo Scala 1:50-200

TAV. B15: STATO ATTUALE E DI PROGETTO - Viste tridimensionali dell'area

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PRIMO E SECONDO STRALCIO

ALL. C1: INTRODUZIONE AL S.I.A.

ALL. C2: Bis QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

ALL. C3: QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

ALL. C4 Bis: QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

ALL. C5: CHECK LIST

ALL. C6 Bis: DETERMINAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ALL. C7. Bis: RIASSUNTO NON TECNICO

ALL. C8: CITAZIONE DELLE FONTI E DEI MODELLI UTILIZZATI – DICHIARAZIONE DEGLI ESTENSORI

TAV. D01: COROGRAFIE Scala 1:25.000 – 1:50.000

TAV. D02: ESTRATTI CARTOGRAFICI - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

TAV. D03: ESTRATTI CARTOGRAFICI - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

TAV. D04: ESTRATTI CARTOGRAFICI - Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) - Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) – Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.); Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007 - 2012; Carta Archeologica del Veneto

TAV. E01: CARTA DELL'USO DEL SUOLO SCALA 1:5.000

TAV. E02: CARTA DELLA DESTINAZIONE D'USO SCALA 1:5.000

TAV. E03: CARTA DEI VINCOLI TERRITORIALI SCALA 1:5.000

TAV. E04: CARTA DELLA SENSIBILITÀ AMBIENTALE SCALA 1:5.000

ALL. F1: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE – RELAZIONE DI SCREENING

ALL. F2: RELAZIONE PAESAGGISTICA

ALL. F3 Bis: STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

..AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – PRIMO STRALCIO

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

SCHEDA A – INFORMAZIONI GENERALI

- ESTRATTI CARTOGRAFICI
- SCHEMA A BLOCCHI COMPARATIVI

SCHEDA B – DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO ATTUALE

- STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO E DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DISTRIBUZIONE IDRICA – PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO CON INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE E TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI IN ATMOSFERA
- STATO DI PROGETTO- PLANIMETRIA DELLE RETI FOGNARIE, SCARICHI LIQUIDI
- PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO CON INDICAZIONE DELLE ZONE

SCHEDA D – INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA IMPIANTISTICA ED EFFETTI AMBIENTALI

SCHEDA E – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO

- PROGRAMMA DI MONITORAGGIO
- PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

RIASSUNTO NON TECNICO

ALLEGATI REVISIONATI OTTOBRE 2012

..AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – SECONDO STRALCIO

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DOMANDA

SCHEDA A – INFORMAZIONI GENERALI

- ESTRATTI CARTOGRAFICI

SCHEDA B – DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO ATTUALE

- PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA RETI FOGNARIE, SISTEMI DI TRATTAMENTO , PUNTO DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI
- PLANIMETRIA LAY OUT E VIABILITÀ

SCHEDA D – INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA IMPIANTISTICA ED EFFETTI AMBIENTALI

SCHEDA E – MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E PIANO DI MONITORAGGIO

- PROGRAMMA DI MONITORAGGIO
- PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

RIASSUNTO NON TECNICO

ALLEGATI REVISIONATI OTTOBRE 2012

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI